

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
386ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Bocci e Manzione.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Vittorio Agnoletto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **COCIANCICH (PD)** illustra i disegni di legge in titolo, recanti norme relative al settore dell'editoria.

In particolare, il disegno di legge n.2271, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, nonché quella relativa ai prepensionamenti dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ponendolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia. Precisa, a tale riguardo, che tale Fondo era già stato previsto dalla legge di stabilità per il 2016, che tuttavia lo aveva collocato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel settore dell'informazione digitale. Nel Fondo confluiscono le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Ad esso affluiscono altresì una quota parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI e le somme versate quale

contributo di solidarietà dai concessionari della raccolta pubblicitaria, dalle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, nonché dagli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Tali risorse sono annualmente ripartite a metà tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, se afferiscono alle somme versate a titolo di canone di abbonamento televisivo o al contributo di solidarietà imposto agli operatori della raccolta pubblicitaria. Per le altre risorse del Fondo, i criteri di ripartizione annuale sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 2, ai commi da 1 a 3, delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l'innovazione del sistema distributivo e dell'offerta informativa.

In particolare, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 2 prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo innanzitutto, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale. Inoltre, si definiscono meccanismi di determinazione e di calcolo dei contributi, stabilendo altresì i requisiti di accesso alla contribuzione e l'esclusione dal finanziamento di alcuni soggetti, tra cui gli organi d'informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico e le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa. Sono poi incentivati gli investimenti in innovazione digitale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, con particolare riguardo ai progetti presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

La delega concerne altresì la rete di vendita, prevedendo la progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali. Deve essere assicurata la parità di condizioni per gli operatori, anche con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantito il pluralismo delle testate presenti nei punti vendita, con una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali che assicuri ai punti vendita l'accesso alle forniture senza il condizionamento di prestazioni o servizi aggiuntivi. Si prevede, infine, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

Quanto al procedimento della delega, si dispone che i decreti legislativi siano emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 2 recano due discipline di delega al Governo in materia di trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e di revisione della composizione e delle competenze del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, la disciplina di delega prevede l'incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, nonché la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti attengono al riordino delle competenze in materia di formazione e alla razionalizzazione del procedimento disciplinare. Si prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti del Consiglio fino a un massimo di 36.

All'attuazione della delega per la ridefinizione delle misure di sostegno all'editoria si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo, mentre si introduce una clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione della delega relativa al sistema pensionistico dei giornalisti.

L'articolo 3 reca nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici. Si dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo. È inoltre soppressa la riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

L'articolo 4 prevede la proroga del mandato della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico - la cui scadenza sarebbe altrimenti prevista per giugno 2016 - fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 45 della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'ordine dei giornalisti, sostituendo il riferimento all'albo professionale con il richiamo all'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente.

All'articolo 6, sono introdotte nuove disposizioni per la vendita dei giornali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi è limitata alle pubblicazioni regolari, in occasione della loro prima immissione nel mercato. A tale riguardo, si precisa che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che sono registrate presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare e che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 del 1948. Alle medesime prescrizioni sono tenute ad adeguarsi anche le imprese di distribuzione.

Infine, l'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente.

Il disegno di legge n. 1236, d'iniziativa del senatore Buemi e altri, delega il Governo a definire nuove forme di sostegno all'editoria. Esso stabilisce alcune linee guida per la razionalizzazione di tali interventi, con lo scopo di alleggerire l'onere finanziario attualmente derivante dai sistemi di contribuzione diretta e di creare condizioni di autonomia e indipendenza dei giornalisti, mediante una competizione più aperta.

In particolare, l'articolo 1 elenca principi e criteri direttivi che vincolano il Governo a riordinare le misure di sostegno alle imprese editoriali, eliminando ogni forma di contributo diretto, e a selezionare le categorie dei possibili beneficiari, con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali e alle riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale tenuto dal consorzio interuniversitario CINECA del Ministero dell'istruzione.

Inoltre, si prevede l'individuazione di forme di intervento per l'innovazione, l'avvio di nuove imprese editoriali e la multimedialità, al fine di modernizzare e sviluppare il settore. Per il contenimento degli oneri gravanti sulla finanza pubblica, si stabilisce che le provvidenze siano strettamente correlate alle risorse annualmente disponibili e che il contributo non possa in ogni caso eccedere il fatturato dell'impresa beneficiaria.

Il Governo è altresì delegato a ridefinire il quadro delle competenze in materia di comunicazione istituzionale e di tutela del diritto d'autore.

Infine, l'articolo 2 prevede che gli organi costituzionali e le altre amministrazioni centrali dello Stato siano autorizzate a istituire e mantenere sale stampa esclusivamente nell'ambito di appositi locali situati all'interno delle rispettive sedi. In tal modo, si intende evitare che le istituzioni pubbliche siano tenute a sostenere oneri rilevanti per il canone locatizio delle sale stampa.

Il disegno di legge n. 453, d'iniziativa del senatore Crimi e altri, propone il superamento del modello di finanziamento pubblico all'editoria, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, nonché di assicurare consistenti economie di spesa per la finanza pubblica. Pertanto, al comma 2 dell'articolo 1 si prevede un elenco dettagliato delle disposizioni da abrogare.

Con il disegno di legge n. 454, anch'esso a prima firma del senatore Crimi, si propone l'abrogazione della legge n. 69 del 1963, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, sulla base del presupposto che il modello ordinistico italiano - che prevede l'iscrizione obbligatoria a un ente associativo di natura pubblica - non abbia consentito di superare le criticità relative al sistema di accesso alla professione, alla situazione di precariato di molti giornalisti e a quella di quanti, pur non essendo giornalisti professionisti, svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita.

Sono comunque fatti salvi, all'articolo 2, i principi della legge n. 69 in materia di autonomia dei giornalisti e tutela delle fonti.

Infine, il disegno di legge n. 282, d'iniziativa del senatore Marinello e altri, interviene in materia di punti vendita della stampa quotidiana e periodica. La proposta è volta a superare le criticità che deriverebbero dall'ampliamento della possibilità di apertura di punti vendita non esclusivi - che affiancano la vendita di altri prodotti, anche non editoriali, a quella di quotidiani e giornali - prevedendo che l'edicolante stesso, all'interno della zona di competenza, possa concedere la vendita dei giornali a esercizi diversi. A tal fine, le parti sottoscrivono un'apposita convenzione, che è comunicata al comune territorialmente competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016

389^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **MAZZONI** (AL-A (MpA)) valuta positivamente la riforma del settore dell'editoria, volta a ridefinire le modalità del sostegno pubblico, in un'ottica di maggiore trasparenza e parità di trattamento. Ritiene che, in questo modo, sia possibile attuare compiutamente gli articoli 2 e 21 della Costituzione, su cui è basato il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo.

Osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati propone due livelli di intervento: da un lato, regola l'operatività e la permanenza sul mercato degli operatori del settore, con particolare riferimento alla capacità di investimento delle imprese editrici e all'acquisizione di posizioni di mercato sostenibili nel tempo; dall'altro, ridefinisce la disciplina dei profili pensionistici e previdenziali dei giornalisti e stabilisce nuove norme sulla composizione e le competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Ricorda che l'intervento è atteso da tempo anche dagli stessi operatori del settore, per il rilancio e la ripresa del mercato editoriale, profondamente colpito dalla congiuntura economica negativa, che ha causato una gravissima perdita occupazionale. Il settore della carta stampata, infatti, ha risentito non solo dell'avvento di internet e *social network*, che hanno provocato un deterioramento

del concetto di informazione, ma anche della riduzione degli investimenti, indirizzati principalmente a favore del settore televisivo, più capace di intercettare la raccolta pubblicitaria.

Sottolinea, quindi, gli aspetti particolarmente qualificanti del testo: i criteri premiali per incrementare le quote di rimborso a favore delle imprese editrici che investono nella trasformazione digitale e multimediale del prodotto informativo e di quelle che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore a 35 anni; l'incentivazione fiscale per le inserzioni su quotidiani e periodici, con particolari benefici per imprese di piccole dimensioni e *start up* innovative; le misure sui prepensionamenti, con il divieto di collaborazione del giornalista pensionato.

Auspica, infine, una efficace attuazione della delega da parte del Governo, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal disegno di legge all'esame.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) sottolinea la necessità di riformare il settore dell'editoria, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto, valuta positivamente l'istituzione di un apposito Fondo, per garantire la certezza del sostegno economico alle imprese editrici. Ritiene insufficiente, tuttavia, la quota massima di 100 milioni di euro, derivante dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione. A suo avviso, infatti, in sede di ripartizione di tali somme, sarebbe preferibile privilegiare il settore editoriale, piuttosto che l'azienda televisiva pubblica.

Quanto ai principi e criteri direttivi relativi al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, rileva un'incongruenza, all'articolo 2, lettera *b*), comma 5, tra i punti 3) e 4). Infatti, se da un lato si prevede che all'interno dell'Ordine debba essere garantita la massima rappresentatività territoriale, dall'altro si stabilisce che il numero dei componenti sia al massimo di 36. Da ciò si deduce che alcune Regioni non avranno un'adeguata rappresentanza nel Consiglio. Infine, ritiene inaccettabile limitare l'ingresso nell'Ordine solo ai pubblicisti che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) evidenzia l'opportunità dell'intervento a sostegno dell'editoria, a fronte della crisi irreversibile che ha colpito il settore della carta stampata, con ripercussioni molto gravi sotto il profilo occupazionale. A tale proposito, ricorda il fenomeno diffuso del precariato nella professione giornalistica, che è causa di inaccettabili forme di sfruttamento di giornalisti *freelance*. Pertanto, ritiene condivisibile il divieto, previsto al comma 5, lettera *a*), dell'articolo 2, di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, proprio al fine di favorire l'assunzione di giovani giornalisti.

Condivide l'istituzione di un nuovo Fondo per il sostegno all'editoria quotidiana e periodica, particolarmente penalizzata dalla diffusione di Internet, che ha favorito l'affermazione del principio di gratuità dell'accesso all'informazione. Rileva, tuttavia, che l'introduzione - all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), punto 2) - di una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, potrebbe avere effetti dannosi. In tal modo, la situazione di crisi si estenderebbe anche ad altre testate, oltre a quelle già coinvolte, come i quotidiani "Il Foglio" e "Il manifesto".

Condivide la riduzione del numero dei componenti del Consiglio dell'ordine, che attualmente risulta pletorico, tanto da aver causato il fallimento di precedenti progetti di autoriforma del settore.

Valuta positivamente anche la limitazione dell'accesso ai soli pubblicisti titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in quanto è opportuno che essi svolgano la professione giornalistica in modo preponderante e versino i relativi contributi alla cassa previdenziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

391ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La **PRESIDENTE** comunica che, al termine dell'audizione informale sui disegni di legge n. **2271** e connessi (editoria), che si è svolta nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **FLORIS** (*FI-PdL XVII*) osserva che, dopo l'attento esame in prima lettura, accompagnato da un ampio ciclo di audizioni, sarebbe stato legittimo attendersi un testo maggiormente condiviso. Al contrario, il disegno di legge in esame reca diverse deleghe al Governo su materie - quali il sostegno pubblico all'editoria, il sistema pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti - che si sarebbe potuto definire in modo più appropriato in sede parlamentare.

Ritiene condivisibili solo le disposizioni sulla liberalizzazione dei punti vendita. Tuttavia, questa appare come una scelta obbligata, dal momento che i contenuti dell'informazione sono ormai presenti non solo sui siti *on line* dei giornali e dei periodici tradizionali, ma anche su migliaia di siti specializzati, che tra l'altro sono aggiornati in tempo reale e hanno un alto grado di attendibilità. In ogni caso, sarebbe stato più opportuno inserire tali norme nel provvedimento sulla concorrenza, già all'esame della Commissione industria.

A suo avviso, il meccanismo di sostegno pubblico all'editoria - previsto con il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - non risulta affatto innovativo. Inoltre, è assai criticabile la previsione di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo, destinato ad alimentare il Fondo. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché delle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e di altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Infine, ritiene inopportuno che temi complessi, quali la riforma dell'Ordine dei giornalisti e la revisione del sistema pensionistico dei giornalisti, siano delegati al Governo. Sarebbe stato preferibile, invece, che tali argomenti fossero regolati dal Parlamento, attraverso specifici provvedimenti.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per l'intervento a favore dell'editoria, volto a favorire il pluralismo delle fonti d'informazione, anche in considerazione della grave difficoltà economica che il settore sta attraversando ormai da anni, aggravata dal passaggio all'informazione digitale, che ha affermato il principio di accesso gratuito alle notizie e di libera fruibilità. Tra l'altro, l'indispensabile e costante miglioramento della versione *on line* di quotidiani e periodici determina un ulteriore effetto depressivo per la vendita delle copie stampate, con ripercussioni negative sui livelli occupazionali.

Pertanto, sebbene potrebbe sembrare inevitabile il ritorno a una logica di mercato, ritiene condivisibile l'istituzione del Fondo, i cui criteri di ripartizione dovrebbero però assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tale riguardo, ricorda che la legge n. 112 del 2004, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, aveva introdotto un limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni pari al 20 per cento dei ricavi complessivi, considerando come un mercato unico convergente la stampa quotidiana e periodica, nonché l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di *Internet*, radio e televisione, cinema, pubblicità e sponsorizzazioni.

Preannuncia quindi la presentazione di proposte di modifica per precisare il contenuto delle deleghe assegnate al Governo, che ritiene eccessivamente ampie e indeterminate, su materie rilevanti e complesse, quali la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la revisione dei profili pensionistici per i giornalisti e la riforma del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Dopo aver ricordato l'importanza dell'Ordine non solo per tutelare i giornalisti nelle cause di diffamazione, ma anche per consentire un adeguato ristoro del danno d'immagine, ritiene ragionevole uno snellimento del Consiglio, che risulta effettivamente pletorico. Tuttavia, la nuova composizione dovrebbe essere più equilibrata, tenendo anche conto delle esigenze di rappresentatività territoriale, senza peraltro penalizzare la quota riservata ai pubblicitari.

Conclude, assicurando la piena disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo, al fine di pervenire a un testo più condiviso, che favorisca lo sviluppo e l'innovazione del settore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016

392ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali - e petizioni (nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **SCOMA** (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni molto critiche sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari del Partito democratico e di Sinistra ecologia e libertà. A suo avviso, infatti, l'intervento normativo sarebbe espressione del tentativo, da parte del centrosinistra, di condizionare il settore dell'editoria.

In primo luogo, ritiene irragionevole l'attribuzione di una delega così ampia al Governo, per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la revisione del sistema pensionistico dei giornalisti e la riforma del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Con riferimento al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nota che, tra le consistenti risorse che dovrebbero affluirvi, non sono stati computati gli importi delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invece, ritiene inopportuno alimentare tale Fondo attraverso l'imposizione di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo ai concessionari della raccolta

pubblicitaria, nonché mediante il recupero dell'evasione del canone RAI, che da quest'anno sarà pagato con la bolletta elettrica. Sarebbe stato preferibile, infatti, destinare tali somme alla riduzione del canone RAI per le persone meno abbienti.

Con riferimento ai beneficiari del contributo - da cui restano esclusi gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico-scientifico e le imprese editrici che fanno capo a gruppi editoriali quotati in borsa - è stata soppressa la distinzione tra testate nazionali e locali. Il contributo sarà quindi graduato in funzione del numero di copie annue vendute, che comunque non deve essere inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita.

Le sole disposizioni condivisibili, a suo avviso, sono quelle che consentono la liberalizzazione del sistema di distribuzione e degli orari di apertura dei punti vendita dei giornali. Tuttavia, sarebbe stato più corretto affrontare tale argomento in sede di esame del disegno di legge in materia di concorrenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016

394ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La **PRESIDENTE** comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. **2271** e connessi (editoria), che si sono svolte davanti all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni di giovedì 5 maggio e di oggi, martedì 17 maggio, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 30 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 25 MAGGIO 2016
398ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La **PRESIDENTE**, su richiesta della senatrice Lo Moro, alla quale si associano la senatrice Bernini e il senatore Calderoli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. **2271**, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 20 di martedì 7 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
402ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) *MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

(453) *CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

(454) *CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(1236) *BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2271

Art. 1

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

1.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. – (Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). - 1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2. – (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). - 1. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. È competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di *start up* innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo".

2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a *start up*, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente *online* e che la stessa attività sia l'unica svolta;
b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;
c) non abbiano finalità lucrative;
d) siano proprietarie e gestrici della *start up* innovativa a carattere editoriale;
e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;
f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento dell'Unione europea di esenzione n. 651/2014;
g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito *web*;
i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una *start-up* innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle *start up* di cui al precedente comma 2.

7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria *online*;
b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
e) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di *marketing*;
d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.

9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.

10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e ne è data tempestiva comunicazione sul sito *internet* della medesima Autorità.

12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei

curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito *internet*.

13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 23112 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 14 del presente articolo.

17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera a), la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 14, lettera b), la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle audizioni.

18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione.

19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.

21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.

22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. Al termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:

a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero di visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i *cookie* persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;

b) la *start up* risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

24. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.4

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10";

b) alla lettera c) la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "25".

2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è soppresso.

3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria" è abrogato.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fini di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma i-*bis*, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma 1-*bis*, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.7

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare fino a posizioni di mercato sostenibili nel tempo,».

1.8

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale», inserire le seguenti: «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.9

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale», inserire le seguenti: «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.10

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e periodica,», inserire le seguenti: «inclusa quella locale,».

1.11

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 5.

1.12

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.13

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

1.14

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.15

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota,», inserire le seguenti: «per un importo minimo di almeno 30 milioni di euro e».

1.16

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), premettere le parole: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,».

1.17

GALIMBERTI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b», sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

1.18

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «150».

1.19

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «120».

1.20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera a) di cui al medesimo comma 160».

1.21

MAZZONI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere e) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c)».

1.22

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera d), sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».

1.24

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera d), premettere le parole: «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.25

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d) alle parole: «le somme» premettere le seguenti: «al fine di garantire il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale,».

1.26

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.27

MUCCHETTI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».

1.28

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari ano 0,1 per cento del reddito complessivo», fino alla fine del numero 3) alle parole: «compresa la rete internet», con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.29

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» a: «compresa la rete internet» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo; anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.30

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» a: «compresa la rete internet» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.31

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.32

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento» fino a: «917» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».

1.33

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) sopprimere le parole: «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»;*

b) *al numero 2) dopo le parole: «raccolta pubblicitaria diretta» aggiungere le seguenti: «sulla stampa quotidiana e periodica»;*

c) *sopprimere il numero 3).*

1.34

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i siti web, i motori di ricerca e le applicazioni»;*

b) *al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «con sede anche all'estero».*

1.35

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali», aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione,*

indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali»;

b) *al numero 3) dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «, con sede anche all'estero».*

1.36

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e digitali» aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le parole: «, con sede anche all'estero».

1.37

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d), al numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».

1.38

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».

1.39

CALDEROLI, CROSIO

Ai comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» aggiungere il seguente periodo: «ivi inclusi siti web, i motori di ricerca e le applicazioni».

Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «con sede anche all'estero».

1.40

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della raccolta pubblicitaria in Italia».

1.67

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.41

DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.42

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, primo periodo. dopo le parole: «annualmente ripartito» aggiungere le seguenti: «fra le imprese editrici e le emittenti radiofoniche e televisive che operano in ambito locale».

1.43**CALDEROLI, COMAROLI**

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» aggiungere le seguenti: «fra tutti gli organi di informazione».

1.44**CALDEROLI, COMAROLI**

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» aggiungere le seguenti: «secondo anche le graduatorie elaborate dai Corecom».

1.45**CALDEROLI, COMAROLI**

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.46**MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti. I decreti di cui ai periodi precedenti sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.47**BRUNI, LIUZZI, PERRONE**

Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» aggiungere le seguenti: «...entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» e all'ultimo capoverso dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge...».

1.48**DE PETRIS**

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, sul quale le commissioni

parlamentari possono esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato».

1.49

GASPARRI, BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.50

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.51

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 articolo 1 comma 160 lettera b) e Gomma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.52

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera b), e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.53

MAZZONI

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.54

CONTE, TORRISI, MANCUSO

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo può altresì prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata all'estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, in legge 29 luglio 2014 n. 106, alle emittenti radiofoniche che dimostrino di operare l'attivamente nella promozione e diffusione della cultura musicale classica e contemporanea a mezzo di propria collegata associazione culturale, con *ensemble*, orchestra da camera o filarmonica, con l'organizzazione di festival o altre rassegne culturali».*

1.55

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.56

DE PETRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

1.57

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato

eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da almeno 5 anni».

1.58

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.59

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.60

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.61

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.62

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse vengano destinate alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.63

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.64

QUAGLIARIELLO

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.65

MAZZONI

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a

sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.66

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis Al fine di garantire i livelli occupazionali, i diritti costituzionalmente garantiti e il pluralismo all'informazione, alle emittenti radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250 si estende la qualifica di realtà di interesse generale e si applica quanto previsto dal comma 1, lettera b-bis) dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133».

1.0.1

CALDEROLI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale)

1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

1.0.2

CALDEROLI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

2.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Sopprimere l'articolo.

2.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

2.3

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti presentati da imprese di nuova costituzione, per il sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite».

2.4

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «uno o più disegni di legge».

2.5

BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «la definizione di nuovi soggetti professionali responsabili dei contenuti digitali dell'informazione e della comunicazione, identificati come persone e soggetti giuridici, nazionali ed internazionali,».

2.6

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la ridefinizione» fino a: «distributivo,».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e i).

2.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici,».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).

2.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo

Consequentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).

2.9

DE PETRIS

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni

delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso».

2.10

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «parziale».

2.11

DE PETRIS

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «al finanziamento» aggiungere le seguenti: «le emittenti radiofoniche e televisive locali,».

2.12

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,» con le seguenti: «le imprese editrici che esercitano un'attività informativa».

2.13

COLLINA, RUSSO, SANTINI

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».

2.14

MALAN

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».

2.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «informativa autonoma» inserire le seguenti: «corretta, imparziale, obiettiva».

2.16

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale», e alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.17

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale»;

alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.18

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sopprimere le parole: «, di carattere generale»;

alla lettera c) punto 1) sopprimere le parole: «dei periodi specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico».

2.19

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale» e alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.20

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale» e alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico»,

2.21

GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sopprimere le parole: «, di carattere generale,»;

alla lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.22

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale»;

alla lettera c), numero 1) sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.23

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale».

Consequentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, al numero 1) sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.24

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «cooperative giornalistiche» inserire le seguenti: «composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

2.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, comunque non superiori al 10 per cento».

2.26

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) società editrici, anche se costituite in cooperative, con capitale sociale pari al massimo ad euro 30.000, che reinvestano nella propria attività almeno il 15 per cento degli utili annui e che rispettino, quale corrispettivo per i beni immessi sul mercato, il valore normale nelle prestazioni acquisite da terzi».

2.27

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «come enti senza fini di lucro» inserire le seguenti: «o cooperative».

2.28

QUAGLIARIELLO

Al comma 2), lettera a), punto 2), dopo la parola: «lucro», aggiungere le seguenti: «, direttamente o per il tramite di società editrici interamente possedute».

2.29

COLLINA, SANTINI

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con le seguenti: «totalmente».

2.30

QUAGLIARIELLO

All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 3), sopprimere le seguenti parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.31

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.32

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), al numero 3, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.33

GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a), punto 3), sopprimere le seguenti parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.34

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.35

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.36

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), numero 3), dell'articolo 2 sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.37

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.38

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere la seguente parola: «, fondazioni».

2.39

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a), punto 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o la cui proprietà intellettuale sia riconducibile ad associazioni che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».

2.40

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero.

«3-bis) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle queste sia detenuta da associazioni di imprenditori od categoria e gli utili non vengano distribuiti».

2.41

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera b), punto 1), dopo le parole: «per le imprese editrici di quotidiani e periodi» inserire le seguenti: «, esercitate anche da cooperative, fondazioni o enti morali,».

2.42

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente le nuove tecnologie».

2.43

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

2.44

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera b), punto 4, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: «italiani» con le seguenti: «scritti prevalentemente»;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».

2.45

DI BIAGIO, MICHELONI

Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero» aggiungere le seguenti: «anche in forma telematica o digitale».

2.46

GALIMBERTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.47

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dai contributi», inserire la seguente: «diretti».

2.48

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei partiti, dei movimenti politici e sindacali» inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano con questi collegamenti diretti o indiretti, con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali».

2.49

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo la parola: «sindacali,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli organi di informazione dei movimenti sindacali che editano periodici all'indirizzo delle minoranze linguistiche,».

2.50

MAZZONI

Al comma 2, lettera c), punto 1) sopprimere le seguenti parole: «o scientifico».

2.51

GALIMBERTI

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il punto 2).

2.52

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo».

2.53

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) di tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché di tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, mobbing o comportamenti antisindacali;».

2.54**MAZZONI**

Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 1).

2.55**MUCCHETTI**

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o territoriali, stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei dipendenti di imprese operanti nel settore dell'informazione e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;».

2.56**BRUNI, LIUZZI, PERRONE**

Al comma 2), lettera d), numero 2), sostituire le parole: «del contratto collettivo» con le seguenti: «dei contratti collettivi».

2.57**DE PETRIS**

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;».

2.58**DE PETRIS**

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le imprese editrici, comunque strutturate, prima di accedere ai finanziamenti, devono documentare che gli adempimenti siano materialmente avvenuti».

2.59**DE PETRIS**

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) previsione che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche informa di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata ai sensi della legge 416/81, comporta la revoca di qualsiasi contributo, diretto e indiretto, e del finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale nonché previsione di revoca di qualsiasi contributo anche nel caso di contratti commerciali per la fornitura di contenuti editoriali sottoscritti con società, facenti capo, anche indirettamente, ai medesimi giornalisti pensionati».

2.60**ENDRIZZI, MORRA, CRIMI**

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili».

2.61**BRUNI, LIUZZI, PERRONE**

Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 5).

2.62**MUCCHETTI**

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).

2.63**MUCCHETTI**

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della persona».

2.64

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), punto 5), sostituire le parole: «dell'immagine e del corpo della donna» con le seguenti: «della persona, con particolare riguardo ai minori».

2.65

FUCKSIA

Al comma 2, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'uomo, dei bambini e degli animali».

2.66

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d), punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a favorire l'affermazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna».

2.67

DE PETRIS

Al comma 2 lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «nonché obbligo della remunerazione, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi».

2.68

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) con riferimento alle imprese del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale destinatarie dei contributi, regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nonché obbligo del pagamento, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi. Nel caso di cessione di frequenze da parte di concessionari che cessano l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, la erogazione del contributo al fornitore subentrante è subordinata alla salvaguardia e alla continuità della totalità dei rapporti di lavoro preesistenti alle medesime condizioni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» aggiungere le seguenti: «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «e periodici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.69

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) al numero 2), dopo le parole: «distribuite per la vendita» inserire le seguenti: «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.70

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, COLLINA

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) al numero 2), dopo le parole: «distribuite per la vendita» inserire le seguenti: «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.71

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione di limiti al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura minima del 50 per cento di tali ricavi per le testate nazionali e dell'80 per cento di tali ricavi per le testate locali;».

Consequentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno al 50 per le testate nazionali, nonché all'80 per cento per le testate locali».

2.72

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.73

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali».

2.74

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) il contributo deve essere elargito in funzione del numero di copie annue realmente vendute e comprate».

2.75

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: «comunque non inferiore» fino a: «distribuite per la vendita».

2.76

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: «comunque non inferiore» fino alla fine del numero con le seguenti: «se riferito a testata cartacea, e dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti registrati e verificati, se riferito a testata multimediale;».

2.77

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e), punto 2, sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».

2.78

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: «distribuite per la vendita» inserire le seguenti: «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.79

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: «, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso».

2.80

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «testate telematiche» inserire le seguenti: «regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,».

2.81

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera e), numero 3), sostituire le parole da: «contenuti informativi originali» fino a: «dei contenuti e» con le seguenti: «almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblicino i propri contenuti

esclusivamente *online*, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì conto,».

2.82

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale;».

2.83

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 5), con il seguente:

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa;».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.84

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.85

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.86

GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi totali dell'impresa»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.87

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e), al numero 5, sostituire le parole: «ricavi dell'impresa» con le seguenti:

«ricavi complessivi dell'impresa relativi all'attività editoriale purché non siano superiori a 10 milioni di euro annui».

2.88

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» aggiungere le parole: «complessivi attinenti all'attività editoriale».

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo».

2.89

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la parola: «complessivi».

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.90**QUAGLIARIELLO**

«Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» aggiungere la parola: «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.91**MAZZONI**

Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la seguente: «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), abrogare le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.92**GASPARRI, BERNINI, MALAN**

Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la seguente: «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.93**DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO**

Al comma 2, lettera e), numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la parola: «complessivi».

2.94**BISINELLA, MUNERATO, BELLOT**

Al comma 2, lettera e), numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi», inserire la seguente: «complessivi».

2.95**GALIMBERTI**

Al comma 2, lettera e), al punto 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

2.96**ENDRIZZI, CRIMI, MORRA**

Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

2.97**COLLINA**

Al comma 2, lettera e), al numero 5) sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.98**DE PETRIS, URAS**

Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.99**GASPARRI, BERNINI, MALAN**

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà

essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia;».

2.100

MAZZONI

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) Previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo e quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.101

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.102

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.103

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.104

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà

essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.105

DE PETRIS

Al comma 2, dopo lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere sia per l'editoria quotidiana e periodica che per l'editoria radiotelevisiva, l'equiparazione degli ammortizzatori sociali e delle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» aggiungere le seguenti: «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, ivi comprese le cessioni di frequenze».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «e periodici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.106

MAZZONI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «più efficace per le imprese» con le seguenti: «che non vada oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per il quale si è fatta richiesta».

2.107

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Ai comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che, qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni-una sanzione pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso».

2.108

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.109

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.110

DE PETRIS

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali» inserire le seguenti: «mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività,».

2.111

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera l), numero 1), sopprimere le parole: «e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne», e le parole: «senza il loro condizionamento a servizio prestazioni aggiuntive».

2.112

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera l), numero 2), dopo le parole: «di gettito erariale», aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto della prevalenza dei prodotti editoriali all'interno della superficie espositiva dei punti vendita;».

2.113

MUCCHETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.114

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle» con la seguente: «delle».

2.115**DE PETRIS**

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli» con le seguenti: «tutti quei quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli».

2.116**STEFANO, DE PETRIS**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, televisioni e radio a livello locale».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «del'editoria» aggiungere le seguenti: «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «a all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «sostegno agli investimenti delle imprese editrici» aggiungere le seguenti: «e delle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.117**MARGIOTTA**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali».

2.118**QUAGLIARIELLO**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali,».

2.119**BOCCARDI, BERNINI**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali».

2.120**BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali».

2.121**MAZZONI, AMORUSO**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici», inserire le seguenti: «, tv e radio».

2.122**BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».

2.123**CALDEROLI, CROSIO**

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».

2.124**MUCCHETTI**

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«o) iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici, anche a carattere digitale, mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione».

2.125**BENCINI, MAURIZIO ROMANI**

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti."».

2.126

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.127

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) con iniziative volte alla promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati».

2.128

DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti, delle Commissioni competenti per materia».

Consequentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4», con le seguenti: «di cui al comma 4».

2.129

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.130

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali».

2.131

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.132

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.133

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, ».

2.134

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente», inserire le seguenti: «, entro il termine di un anno,».

2.135

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;*

b) *al comma 5, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.136

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», con le seguenti: «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».

2.137

BRUNI, LIUZZI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.139

DE PETRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.140

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.141

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.142

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».

2.143

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».

2.144

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto restrittivo».

2.145

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».

2.146

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.147

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.148

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con la seguente: "1.000";

b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la seguente: "2.000"».

2.149

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), al numero 2) sostituire le parole: «di cui all'articolo 62» con le seguenti: «di cui agli articoli 61 e 62».

2.150

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla fine del periodo.

2.151

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente:

«3) composizione del Consiglio nazionale con i 20 Presidenti dei Consigli regionali dell'ordine dei giornalisti».

2.152

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, dei quali 20 sono i Presidenti dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e i restanti 16 scelti per due terzi tra i giornalisti professionisti e un terzo tra i pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.153

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.154

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente:

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.155

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».

2.156

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».

2.157

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».

2.158

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b) al numero 3) sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «18 consiglieri».

2.159

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «36 consiglieri» con le seguenti: «30 consiglieri».

2.160

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, BATTISTA

Al comma 5, lettera b), numero 3), dopo le parole: «36 consiglieri» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante per ogni minoranza linguistica riconosciuta».

2.161

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 5, lettera b), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «tra i quali almeno due rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute»;*

b) *dopo le parole: «e un terzo pubblicitari» inserire le seguenti: «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».*

2.162

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché questi ultimi» fino alla fine del numero.

2.163

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.164

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «questi ultimi».

2.165

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.166

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:

«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.

4-ter) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.167

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.168

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.169

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.170

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.171

COLLINA

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.172

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.173

COLLINA

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) attribuzione al Consiglio nazionale di compito di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di formazione dei giornalisti svolte a livello regionale».

2.174

BRUNI, LIUZZI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.175

DE PETRIS

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti».

Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

2.176

BRUNI, LIUZZI

Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».

G2271/1/1

PAGLIARI

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 2, commi 4 e 5, è prevista una delega al Governo con le seguenti prescrizioni:

«4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981 n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; »;

complessivamente i giornalisti attivi «effettivi» nel 2014 erano 50.488 di cui 32.631 autonomi «puri» (iscritti solo all'Inpgi2) e 17.857 dipendenti, di cui 7.903 iscritti anche all'Inpgi2, pertanto gli iscritti all'Inpgi2 sono complessivamente 40534;

nel 2014 il lavoro autonomo/parasubordinato rappresentava dunque il 64,6 per cento di tutti gli attivi, contro il 62,6 per cento dell'anno precedente (era il 59,5 per cento del 2012, il 57,4 per cento nel 2011 e il 55,7 per cento nel 2010). Dai 4.788 iscritti del 1997 si è passati alle 40.534 posizioni all'Inpgi2 del 2014, con un incremento del 747 per cento;

questo segmento dell'industria giornalistica presenta sempre una evidente fragilità, visto che sul piano della retribuzione produceva zero redditi per oltre quattro giornalisti autonomi su dieci (16.830 su 40.534, il 41,5 per cento degli iscritti all'Inpgi2). Mentre fra i 23.704 giornalisti con un reddito sopra lo zero, sette su 10 dichiaravano introiti inferiori o pari a 10.000 euro annui e, complessivamente, si registrava un ulteriore – anche se lieve – calo della retribuzione media, scesa da 10.941 a 10.935 euro lordi annui;

i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 – gestione separata, a differenza dei giornalisti iscritti all'Inpgi 1, ad oggi non fruiscono di alcuna forma di ammortizzatore sociale, ivi compresa l'indennità di disoccupazione mentre i lavoratori parasubordinati degli altri settori possono fruire della DIS-Coll;

i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 – gestione separata, che abbiano dei contributi versati anche al Fondo Inpgi 1, sono altresì penalizzati per l'accesso alla pensione, in quanto possono utilizzare solo l'istituto della ricongiunzione con oneri pesantissimi a carico del lavoratore o in alternativa procedere alla totalizzazione dei contributi che comporta un pesante abbattimento dell'importo della pensione, requisiti di accesso più elevati, sia in termini di contribuzione che di età anagrafica, nonché la decorrenza effettiva del trattamento pensionistico dopo 21 mesi dal perfezionamento dei requisiti contributivi e/o anagrafici;

soprattutto per i giovani professionisti è sempre più frequente la situazione di svolgere lavoro dipendente o autonomo, per periodi anche lunghi, intermittenti, per i giornalisti professionisti è ancora possibile la collaborazione coordinata e continuativa, la delega lavoro e i decreti legislativi attuativi non hanno inciso sul lavoro parasubordinato in questo settore;

ad oggi dopo che Il TAR del Lazio, con sentenza 05054/2015, ha annullato la delibera 19 giugno 2014 con cui la Commissione presso il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissava l'equo compenso giornalistico, non si è ancora proceduto ad individuare parametri di remunerazione sufficientemente proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto dai giornalisti iscritti all'Inpgi 2 per superare un sistema di lavoro a pezzo o a chiamata che porta solo ad aumentare la precarietà-de! lavoro a scapito anche della qualità dell'informazione,

impegna il Governo:

a prevedere nell'esercizio della delega per i giornalisti iscritti al Fondo INPGI:

la possibilità di accedere alla pensione attraverso l'istituto del cumulo dei contributi versati in Inpgi 1 e Inpgi 2 con il calcolo proquota a carico del singolo fondo in modo da valorizzare ogni contributo da lavoro dipendente e autonomo per poter garantire una pensione dignitosa e rispondente all'effettiva contribuzione in base al lavoro svolto da giornalista professionista;

l'accesso a forme di ammortizzatori sociali per gli iscritti a Inpsi 2;

la corretta ridefinizione della fissazione dell'equo compenso, così come previsto dalla legge n. 233 del 2012.

G2271/2/1

PEGORER, LAI, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» (A.S. 2271);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed altri interventi di razionalizzazione e di stimolo innovativo del settore;

in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera b), viene specificata la volontà di mantenere i contributi: «con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi» per «le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche»,

considerato che:

con la entrata in vigore della legge n. 482 del 1999 vi è stato un più ampio e preciso riconoscimento delle minoranze linguistiche esistenti in Italia, più ampia di quella prevista

all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1, sulla base della legge n. 250 del 1990, articolo 3, comma 2-ter;

le disposizioni vigenti hanno rimosso nel nostro Paese le discriminazioni tra minoranze linguistiche è assicurato pari diritti tra le stesse pur riconoscendo una loro diversa modulazione in relazione alle specifiche particolarità;

per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia si evidenziano le considerazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 215 del 2013,

tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega di cui al presente provvedimento, che il mantenimento dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), si applichi anche alle minoranze linguistiche individuate dalla legge n. 482 del 1999, con particolare riguardo alle minoranze linguistiche friulana e sarda nell'ambito delle rispettive Regioni;

a prevedere, in sede di attuazione della delega, nell'ambito degli incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, uno specifico canale di contribuzione per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

G2271/3/1

RUSSO

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede tra le diverse tipologie di organi di stampa che accederanno al finanziamento pubblico anche quelli espressione delle minoranze linguistiche;

per tali quotidiani e periodici si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2, possa definire specifici criteri per quanto riguarda sia i requisiti di accesso, sia i meccanismi di calcolo dei contributi;

gli organi di stampa delle minoranze linguistiche, per loro stessa natura, si rivolgono ad un *target* di lettori ridotto e perciò non in grado di sottostare agli stessi parametri previsti per la generalità dell'editoria;

per le minoranze linguistiche la stampa pubblicata nelle lingue di riferimento svolge un ruolo insostituibile per la valorizzazione delle stesse e inerisce ad uno dei diritti fondamentali delle stesse minoranze, riconosciuti e tutelati dalla normativa vigente e da diversi strumenti giuridici internazionali;

i tagli apportati al Fondo per l'editoria negli ultimi anni hanno messo in grande difficoltà alcune delle testate in oggetto, le quali hanno dovuto dichiarare lo stato di crisi o annunciare addirittura la loro cessazione,

impegna il Governo:

a prevedere per gli organi di stampa delle minoranze linguistiche un finanziamento in grado di garantire la necessaria qualità e l'attuale dimensionamento degli stessi;

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, norme che – tenendo conto delle specificità di tali organi di stampa – non li penalizzi rispetto ai seguenti aspetti: conformazione societaria delle case editrici, riferimento del contributo alla diffusione, ai ricavi e alla raccolta pubblicitaria.

2.0.1

BRUNI, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: "500" è modificata con la seguente: "1.000".

2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: "1.000" è modificata con la seguente: "3.000".

Art. 2-ter.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2-quater.

(Istituzione del Giuri d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giuri per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.0.2

COLLINA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.3

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.4

BRUNI, LIUZZI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, la cifra: "500" è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: "1.000";

b) al quarto comma, la cifra: "1.000" è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:

"3.000"».

2.0.6

BRUNI, LIUZZI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola "1.000".

2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la parola "3.000"».

2.0.7

COLLINA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si interpreta nel senso che tra i soggetti ivi ricompresi sono incluse le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario le attività, di ricerca medico-scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzate alla cura delle patologie neuromuscolari e delle patologie genetiche, purché nei rispettivi statuti siano presenti, sia sotto il profilo dell'organizzazione che dell'attività, gli elementi già richiesti dalla normativa per i soggetti che usufruiscono delle agevolazioni».

2.0.8

COLLINA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Al comma 3 dell'art. 1 del Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 353 e successive modificazioni, dopo le parole "fiumani e dalmati" aggiungere le seguenti: "le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.9

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Giuri d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giuri d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.0.10

BRUNI, LIUZZI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Giuri d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giuri per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

Art. 3

3.1

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

3.2

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «50 per cento» con la seguente: «25 per cento».

3.3

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera a), sostituzione le parole: « 50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.4

COLLINA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.5

MUCCHETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei proventi dell'impresa», con le seguenti: «dei ricavi dell'impresa».

3.6

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

3.7

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

3.8

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo», con le seguenti: «70 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.9

COLLINA

Al comma 1, lettera c), al capoverso «7-bis» sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.10

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.11

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.12

DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «contributi previdenziali», inserire le seguenti: «dei quali deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze,».

3.13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «e con il versamento dei contributi previdenziali», inserire le seguenti: «, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.14

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le parole: «, inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.15

COLLINA

Al comma 1, lettera c) dopo il capoverso «7-bis» aggiungere il seguente:

«7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.16

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:

«7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.17

BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:

«7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.18

FUCKSIA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «far pervenire nel medesimo termine un campione» inserire la seguente: «digitale».

3.19

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica:

- a) regolarmente registrata presso una cancelleria di Tribunale;*
- b) con una redazione composta da almeno 3 elementi di cui almeno 2 regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;*
- c) che pubblica i propri contenuti giornalistici esclusivamente on line;*
- d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;*
- e) che produce principalmente informazione, con un minimo quantificabile in almeno il 70 per cento dei contenuti pubblicati nel sito;*
- f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;*
- g) con una produttività minima di almeno 5 articoli originali al giorno;*
- h) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri-siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi».*

3.20

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al comma 3, primo periodo, le parole: "tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo", sono soppresse».

3.0.1

CALDEROLI, COMAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti)

1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti"».

3.0.2

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Parificazione delle tutele tra professionisti e pubblicisti)

1. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».

3.0.3

CALDEROLI, COMAROLI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione dura incarica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3"».

3.0.4

DE PETRIS

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati ne sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.0.5

CALDEROLI, COMAROLI

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 4

4.1

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

4.2

MUCCHETTI

Sopprimere l'articolo.

4.3

ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"La Commissione almeno ogni due anni aggiorna la delibera che definisce l'equo compenso e l'elenco previsto commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233"».

Art. 5

5.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

5.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - (Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). – 1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69; sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 5-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). – 1. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. È competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico».

5.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Causa ostativa all'iscrizione all'albo dei giornalisti) – 1. All'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere in fine il seguente comma:

"Non possono altresì essere iscritti all'albo coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione"».

5.4

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 16, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "1.000";

02. All'articolo 16, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "2.000"».

5.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 33, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea.";

b) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.».

5.6

MAZZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 45.», sostituire le parole: «degli articoli 348 e 498» con le seguenti: «dell'articolo 498».

5.7

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 33, della legge n. 69 del 1963 sostituire il comma 4 con il seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea"».

Conseguentemente i commi 5, 6 e 7 del suddetto articolo sono abrogati.

5.0.1

ZELLER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: "ciascuna regione", inserire le seguenti: "e provincia autonoma,"».

Art. 6

6.1

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

MUCCHETTI

Sopprimere l'articolo.

6.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per attività lavorative della distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, agli editori ed edicolanti è consentita la facoltà di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel limite complessivo annuale di 15.000 euro per prestatore"».

6.4

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Le imprese di Informazione e Comunicazione digitale a maggioranza azionaria italiana da almeno 10 anni, presenti con proprie sedi ed attività in almeno 3 continenti da almeno 5 anni, sono considerate strategiche per l'interesse pubblico e generale detto Stato;

2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la valorizzazione delle imprese di Comunicazione individuale nel comma 3-bis;

2-quater. il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la misurazione dell'indice di attenzione in Rete *internet* dello Stato Italia, del sistema istituzionale italiano, degli interessi strategici del sistema sociale e produttivo italiano, dell'efficacia di ogni accordo internazionale».

6.0.1

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici)

1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2017 e nel 2018 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa di importo superiore a quello dell'anno precedente si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti sulla stampa dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti sulla stampa in eccedenza rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche ordine, di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, dal sindaco unico o da una società di certificazione di bilanci iscritta alla Consob, o da un revisore dei conti attivo o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti attivi, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della presente legge, per un importo pari a 32 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera n).

Art. 7

7.1

CALDEROLI, COMAROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze";

b) la lettera d) è soppressa».

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «al comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lettera b)».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016

404^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore **COCIANCICH (PD)**, dopo aver ringraziato i colleghi per aver contribuito a richiamare all'attenzione le questioni più rilevanti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ricorda che - in prima lettura - si è già svolto un ampio dibattito sul testo, sul quale peraltro si è registrato un consenso ampio e trasversale.

Ritiene opportuna, quindi, una prudente valutazione delle proposte di modifica. Assicura, tuttavia, che terrà conto di eventuali spunti di riflessione volti a un ulteriore miglioramento del testo, purché sia possibile conciliare l'esigenza di accogliere le diverse sensibilità sugli argomenti in discussione e quella di garantire la necessaria speditezza nella conclusione dell'*iter*.

La grave crisi dell'editoria, infatti, è ormai accertata da dati incontrovertibili, che testimoniano la forte diminuzione delle vendite di quotidiani, tra il 2015 e il 2016, per la maggior parte delle testate nazionali. Pertanto, la necessità di erogare quanto prima alle imprese editrici risorse che risultano indispensabili sia per consentire la gestione ordinaria che per pianificare gli investimenti induce a non rinviare ulteriormente l'approvazione definitiva del testo all'esame.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti più significativi che sono stati affrontati durante il dibattito e segnalati nel corso delle audizioni informali.

È stata criticata, innanzitutto, la previsione di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica. In questo modo, infatti, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sarebbe alimentato dagli stessi gruppi editoriali che dovrebbero poi beneficiare del sostegno economico.

Ritiene condivisibile la necessità, da più parti segnalata, di un superamento della distinzione della diffusione a livello locale o nazionale, che risulta ormai obsoleta e inadeguata rispetto alle esigenze del settore. Allo stesso modo, sarebbe opportuna una revisione del meccanismo di graduazione del contributo in rapporto alla percentuale tra copie vendute e distribuite.

Valuta positivamente la proposta di subordinare la concessione del contributo al rispetto della normativa previdenziale e in materia di tutela del lavoratore, sebbene difficilmente in questa sede potrà essere del tutto superato il problema del precariato diffuso tra i pubblicitari.

Riguardo ai canali di distribuzione dei prodotti editoriali, bisognerà necessariamente tenere conto, a suo avviso, delle ricadute delle innovazioni tecnologiche, rispetto alla diffusione della carta stampata. In ogni caso, ricorda che dalle audizioni informali è emerso un apprezzamento generale sulla impostazione del disegno di legge su questo aspetto.

Quanto alla composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, evidenzia la necessità di individuare una soluzione equilibrata tra la proposta di una drastica riduzione del numero dei componenti e l'esigenza di non penalizzare la rappresentanza territoriale e quella dei pubblicitari.

Infine, richiama l'attenzione sui procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione nell'albo, e sulle disposizioni relative al diritto di rettifica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016

406ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli, per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - *Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

(453) CRIMI ed altri. - *Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

(454) CRIMI ed altri. - *Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(1236) BUEMI ed altri. - *Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La **PRESIDENTE** comunica che il senatore Calderoli ha ritirato gli emendamenti 1.11, 1.42, 1.43, 1.44 e 5.4 a sua prima firma e che ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.1 a sua prima firma (7.1 testo 2), pubblicato in allegato. Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti e ordini del giorno, già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. 2271, adottato come testo base.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sulle questioni più significative.

Ricorda, innanzitutto, le proposte di modifica riferite all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 2), che prevede una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, rispetto a quelle distribuite, nonché quelle volte a modificare le percentuali di erogazione dei contributi, stabilite dal comma 1, lettera c), dell'articolo 3.

Infine, segnala l'emendamento 2.9, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria, al fine di garantire la massima trasparenza sui soggetti proprietari di giornali ed emittenti radiofoniche in Italia.

Il senatore **MAZZONI** (*AL-A*) illustra, innanzitutto, l'emendamento 1.21, con cui si propone la soppressione della norma che prevede di alimentare il Fondo di sostegno all'editoria, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori nel settore della pubblicità. Infatti, in tal modo si incrementa l'imposizione diretta, in contrasto con le esigenze di riduzione manifestate dai rappresentanti del settore. Inoltre, la norma introduce una disparità di trattamento in danno degli operatori nel settore della pubblicità, i quali peraltro assicurano flussi ordinari di risorse all'industria dell'informazione, che - in una logica di sostegno del comparto - dovrebbero essere salvaguardati.

L'emendamento 1.53, invece, è volto a sopprimere la norma che attribuisce poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del Fondo, in contrasto sia con l'esigenza di riconoscere un diritto soggettivo agli editori, sia con la necessità di garantire l'indipendenza dell'informazione.

Si sofferma, quindi, su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2. In particolare, l'emendamento 2.26 inserisce una norma per evitare pratiche elusive della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, che riserva una quota di risorse del Fondo di sostegno alle cooperative e agli enti senza fine di lucro. Infatti, vi è il rischio che tali fondi siano assegnati a società lucrative che forniscono servizi all'impresa editrice, oppure che il potere di gestione dell'ente *no profit* sia in realtà assegnato a soggetti terzi, attraverso meccanismi di nomina degli organi dell'ente stesso. Pertanto, sarebbe preferibile attribuire i contributi a imprenditori di dimensioni medie e piccole, stabilendo limiti alla distribuzione degli utili, che dovrebbero essere reinvestiti nell'attività almeno nella misura del 15 per cento.

Segnala, quindi, l'emendamento 2.50, con il quale si intende includere nel novero dei soggetti destinatari dei contributi le riviste scientifiche, che spesso proseguono l'attività solo sulla base del volontarismo oppure sono costrette a cessare le pubblicazioni. Del resto, le università stanno attraversando una fase di tali ristrettezze economiche da non essere in grado neanche di sottoscrivere gli abbonamenti. Rileva, quindi, che sarebbero sufficienti risorse anche limitate per evitare una perdita tanto grave sotto il profilo culturale.

Con l'emendamento 2.54 si intende sopprimere, all'articolo 2, comma 2, il punto 1) della lettera d), che - con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi - fissa in due anni l'anzianità di costituzione dell'impresa editrice. Infatti, in questo modo, l'iniziativa di una nuova testata non

potrebbe essere finanziata. Del resto, non si comprende per quale ragione non possano ricevere contributi anche le nuove testate editoriali che siano conformi agli *standard* comunemente seguiti.

Sottolinea, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numero 5), che esclude dal finanziamento le testate che non adottino misure per contrastare un uso lesivo dell'immagine e del corpo della donna, appare incongrua sotto diversi profili. Innanzitutto, l'uso improprio è punito solo se contenuto nella pubblicità e non anche nella parte restante della pubblicazione. In secondo luogo, non si tiene conto dell'offesa che può essere arrecata ad altri soggetti deboli. Pertanto, l'emendamento 2.64 propone di fare riferimento al rispetto della dignità della persona, con particolare riguardo ai minori.

Ritiene ambigua la formulazione del comma 2, lettera *g*), dell'articolo 2, che prevede una tempistica più efficace per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria. Pertanto, con l'emendamento 2.106 si tenta di stabilire tempi certi per il finanziamento, stabilendo che questo sia corrisposto non oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per cui si è fatta richiesta.

Infine, illustra l'emendamento 5.6, che propone di sopprimere il riferimento al reato di esercizio abusivo della professione di giornalista. Infatti, la Corte di cassazione, già in una pronuncia del 1971, ha rilevato la difficoltà di applicare tale incriminazione rispetto a una attività strettamente connessa alla libertà di manifestazione del pensiero. Infatti, da allora non si sono più registrati procedimenti penali di questo tenore.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) si riserva di illustrare in modo più approfondito gli emendamenti a sua firma, solo dopo l'acquisizione del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

In ogni caso, sottolinea che le proposte di modifica intervengono principalmente sulla questione dell'entità delle risorse stanziare, sulla situazione dell'emittenza locale e sul numero di componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Esso - se allo stato attuale risulta pletorico - con il disegno di legge in esame viene drasticamente ridotto.

Il senatore **BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala due proposte di modifica di cui è primo firmatario. L'emendamento 2.27 è volto a includere le cooperative nella platea dei beneficiari dei contributi, anche al fine di salvaguardare le riviste di settore e in particolare quelle diffuse tra le comunità che appartengono a minoranze linguistiche.

Con l'emendamento 6.3, invece, si viene incontro alle esigenze dell'editoria locale di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio per la distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, in quanto il servizio postale in futuro sarà garantito solo quattro giorni a settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 7

7.1 (testo 2)

CALDEROLI, COMAROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 160, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze";

b) al comma 164, la lettera d) è soppressa».

Consequentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016

407^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e

delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La **PRESIDENTE** comunica che il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.70, 2.149, 2.151, 2.152, 2.158, 2.168, 2.173, 2.0.2, 2.0.7, 2.0.8, 3.4, 3.9 e 3.15, già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. **2271**, adottato come testo base.

Comunica, inoltre, che il senatore Mucchetti ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.58, 2.47, 2.111, 2.112, 2.113, 3.5, 4.2 e 6.2, anch'essi già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. **2271**, adottato come testo base.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*) illustra complessivamente gli emendamenti a sua firma 1.26, 1.64, 2.22, 2.28, 2.30, 2.71, 2.90, 2.102 e 2.118.

Pur condividendo l'obiettivo di urgente razionalizzazione del settore dell'editoria, anche attraverso un'accurata selezione dei destinatari dei contributi, esprime molteplici riserve circa la scelta di rinviare decisioni importanti in materia a una delega al Governo, peraltro piuttosto ampia, tanto più in un ambito strettamente connesso a principi di rilievo costituzionale, quali la pluralità di informazione e la tutela delle minoranze. Da questo punto di vista, fatti recenti - come il processo di fusione in corso tra i quotidiani "la Repubblica" e "La Stampa" e il repentino mutamento di linea editoriale del quotidiano "Libero" in tema di *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale - dovrebbero indurre a un approccio più prudente.

Critica, inoltre, la scelta di svincolare la ripartizione delle risorse da criteri di qualità delle testate, con il rischio che risultino penalizzate proprio quelle di minori dimensioni e diffuse soprattutto a livello locale, che al contrario avrebbero più bisogno di sostegno per affrontare la competizione sui mercati.

Gli emendamenti a sua firma, pertanto, sono volti a modificare il criterio di ripartizione dei fondi, garantendo che questi siano non solo proporzionati ai ricavi, come in parte è già previsto nel testo all'esame, ma anche ponderati in base al bacino di utenza del quotidiano, per sostenere le testate diffuse a livello locale e nelle aree meno sviluppate del Paese.

Ritiene incomprensibile, inoltre, la disparità di trattamento nei confronti delle imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate da cooperative, fondazioni ed enti morali, le quali entro tre anni sarebbero escluse dalla platea dei beneficiari. Ricorda, infatti, che - a seguito della recente riforma del Terzo settore - possono essere annoverate tra le imprese *no profit* anche quelle che prevedono la redistribuzione degli utili.

Inoltre, occorre modificare, a suo avviso, la norma che esclude dal sostegno pubblico le pubblicazioni tecniche, aziendali, professionali e scientifiche. Innanzitutto, potrebbe rivelarsi arbitrario il criterio di valutazione del carattere generale di una rivista. In ogni caso, è del tutto inopportuno privare dei contributi pubblici proprio le riviste più significative sotto il profilo culturale, magari privilegiando quelle di *gossip*.

Sottolinea, poi, l'assenza di certezze sui tempi di erogazione dei contributi. Ciò risulta particolarmente dannoso per le imprese editoriali, che non potrebbero programmare gli investimenti a breve e medio periodo.

Infine, ritiene inopportuna l'introduzione di una sorta di contributo di solidarietà limitato al solo settore dell'editoria, in considerazione della grave crisi che questo sta attraversando. Sarebbe preferibile, allora, coinvolgere altri comparti economicamente più forti.

Il senatore MUCCHETTI (PD) ritiene che sarebbe stato più opportuno un esame congiunto del disegno di legge da parte delle Commissioni affari costituzionali e industria, al fine di affrontare la questione del sostegno all'editoria non solo sotto il profilo della ripartizione di contributi pubblici, ma anche con un particolare riguardo al mercato dell'*equity*, ai canali di capitalizzazione delle imprese, al rapporto da definire con i cosiddetti *over the top*, cioè le grandi aziende che operano sul *web*.

Del resto, la crisi in atto è stata provocata non solo dal calo dei ricavi e delle quotazioni delle società editrici quotate, per effetto di errori manageriali, ma anche dall'affermazione dei social media, come Google, Facebook e Amazon, che esercitano un'influenza predominante sulla produzione e distribuzione dei contenuti, utilizzandoli a supporto della propria offerta pubblicitaria. Per questo motivo, sarebbe opportuno introdurre una regolazione che impedisca la formazione di nuove posizioni dominanti, lesive della concorrenza e, quindi, del pluralismo dell'informazione.

Tuttavia, le normative volte a limitare la concentrazione di testate editoriali non appaiono sufficienti a garantire il pluralismo politico e culturale nell'industria dell'informazione. In passato, si è quindi deciso di elargire alcune provvidenze di carattere generale, quali i sussidi alle ristrutturazioni delle imprese editoriali di quotidiani e periodici o le condizioni di miglior favore nel regime IVA e nelle tariffe postali, e altre specificamente destinate a giornali di partito e movimenti politici, oppure a enti senza fine di lucro.

Su tale impostazione, tuttavia, ha prodotto distorsioni il duopolio di RAI e Mediaset, solo in parte attenuato recentemente dall'affermazione di Sky e La7, che tra l'altro ha imposto uno *standard* tecnologico arretrato all'Italia, basato solo sull'uso delle frequenze radio, impedendo così l'utilizzo del cavo per trasmettere il segnale televisivo. Inoltre, diverse testate di partito e movimenti politici hanno usufruito delle provvidenze in modo irragionevole o addirittura illecito, mentre i grandi quotidiani di informazione hanno approfittato dei sussidi alle ristrutturazioni per accantonare impropriamente risparmi a beneficio dei loro azionisti.

Ora l'intero settore dell'editoria attraversa una gravissima crisi strutturale, ma sarebbe impossibile lasciare che fallisca, anche per la valenza fondamentale che l'informazione ha per la vita democratica. Del resto, è impensabile che i *blog* possano surrogare l'industria dell'informazione.

A suo avviso, tuttavia, il disegno di legge in esame risente di una impostazione limitata e superata, che non tiene conto delle sfide del progresso tecnologico.

Critica, in particolare, il contributo di solidarietà dello 0,1 per cento del reddito imponibile delle concessionarie di pubblicità e dei centri *media*, il cui gettito peraltro risulterà assolutamente insufficiente. Sarebbe stato preferibile, invece, inserire nell'elenco dei soggetti sottoposti al prelievo le imprese multinazionali che fatturano pubblicità in Italia dai paradisi fiscali, come Google, su cui la magistratura milanese sta indagando, con la prospettiva di recuperare le imposte evase, per importi molto elevati, nell'ultimo quinquennio. In alternativa, si potrebbe sostituire questa fonte di introito con l'incasso delle multe dell'AgCom.

Ritiene, altresì, inopportuno escludere dalla elargizione dei contributi le imprese che pubblicano, a scopi commerciali, immagini lesive della dignità della donna. A suo avviso, bisognerebbe tutelare l'immagine delle persone di entrambi i sessi e di tutte le età. Del resto, sotto questo profilo, dovrebbero essere sufficienti le prescrizioni della Carta di Treviso e il codice di autoregolamentazione della pubblicità, anche per evitare di praticare una impropria forma di censura.

È necessario, poi, introdurre un termine certo per l'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari, in modo da consentire la pianificazione degli investimenti. A tale riguardo, sarebbe anche opportuno fissare una quota minima di 30 milioni per il prelievo dall'extragettito del canone della RAI, piuttosto che prevedere la soglia massima di 100 milioni di euro.

Sottolinea l'esigenza di sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti i criteri di assegnazione dei sussidi, che il Governo stabilirà per decreto, al fine di garantire maggiore equità e trasparenza.

Propone, quindi, di dedicare una somma alla deducibilità fiscale della pubblicità aggiuntiva sulla carta stampata, a beneficio degli inserzionisti, per favorire la ripresa dei consumi e generare un effetto moltiplicatore sulla spesa pubblicitaria.

Infine, sarebbe opportuno razionalizzare il quadro dei contratti di solidarietà, che hanno minato la solidità economica e finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ed elevare l'età per l'accesso ai prepensionamenti, per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) segnala l'emendamento 2.153, con il quale si stabilisce in 70 il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, secondo un rapporto di tre a due tra i professionisti e i pubblicitari.

A suo avviso, infatti, nel ridefinire la composizione dell'Ordine, occorre conservarne la capacità rappresentativa a livello territoriale, senza penalizzare la quota riservata ai pubblicitari.

Si riserva, quindi, di approfondire le ulteriori proposte di modifica a sua firma nel seguito dell'esame.

Auspica, comunque, che sia possibile trovare un'intesa almeno sulle questioni più significative, qual è appunto quella introdotta con la proposta di modifica illustrata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016

410^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio, in data odierna, ha espresso il parere sul testo del disegno di legge n. **2271** e sui relativi emendamenti, rilevando, in particolare, che sul testo è stato espresso un parere non ostativo con condizioni e osservazioni.

Inoltre, comunica che il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.13, 1.15, 1.18, 1.19, 1.27, 1.45, 1.55, 1.66, 1.67, 1.0.1, 1.0.2, 2.3, 2.9, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.124, 2.126, 2.127, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.142, 2.143, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 3.0.4, 3.0.5, 6.4, 6.0.1 e 7.1, mentre sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) presenta, quindi, gli emendamenti 1.100 e 1.101, pubblicati in allegato, i quali recepiscono le condizioni formulate dalla Commissione bilancio sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, riservandosi di rivalutare, per l'esame in Assemblea, le proposte di modifica su cui si manifesti un orientamento ampiamente condiviso, soprattutto in riferimento a questioni di carattere tecnico. Del resto, l'avvicinarsi della pausa estiva, a fronte dell'urgenza di assicurare un sostegno al settore dell'editoria, impone di procedere speditamente nell'esame del disegno di legge.

Il sottosegretario **RUGHETTI** esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.2 è respinto.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.3 e 1.4, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, che risultano respinti.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) chiede che, prima di esaminare i successivi emendamenti, riguardanti misure di sostegno a favore dell'emittenza locale, il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento sulla questione.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Calderoli. Ricorda che, attraverso il pagamento del canone RAI con la bolletta elettrica, sarà prevedibilmente possibile reperire maggiori risorse rispetto al passato. Questi fondi potrebbero essere impiegati al fine di promuovere ulteriori forme di aiuto per le emittenti televisive locali, salvaguardando così il pluralismo democratico e la libertà d'informazione.

Critica, infine, la scelta del relatore di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, senza consentire un confronto costruttivo sulle specifiche proposte di modifica.

La **PRESIDENTE**, in considerazione dell'inizio ormai prossimo dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **2271**

Art. 1

1.100

COCIANCICH, relatore

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo".

1.101

COCIANCICH, relatore

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016

411^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Il senatore **MAZZONI** (AL-A), in considerazione della disponibilità del relatore a rivalutare per l'esame dell'Assemblea le proposte di modifica più condivise, ritira gli emendamenti 1.21, 1.30, 1.53, 1.65, 2.20, 2.26, 2.36, 2.50, 2.54, 2.64, 2.91, 2.100, 2.106, 2.121 e 5.6.

La senatrice **BISINELLA** (Misto-Fare!) ritira gli emendamenti 1.10, 1.28, 1.50, 1.63, 2.16, 2.31, 2.85, 2.94, 2.104 e 3.6.

La **PRESIDENTE**, prima di riprendere la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricorda che i senatori Calderoli e Gasparri avevano chiesto di conoscere l'orientamento del Governo a proposito di eventuali forme di sostegno a favore della emittenza locale.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** precisa che eventuali proposte emendative volte ad estendere anche alle emittenti radiotelevisive locali i benefici fiscali sulla pubblicità incrementale, già riconosciuti alla carta stampata, sarebbero valutate positivamente.

Il relatore **COCIANCICH** (PD), preso atto dell'orientamento del Governo sul tema dell'emittenza locale, si impegna a presentare per l'esame in Assemblea una o più proposte che recepiscano i principi enucleati negli emendamenti già presentati in riferimento a tale questione.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) ritiene che, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, sarà possibile proseguire l'esame in sede referente almeno fino a martedì 26 luglio. Vi sarebbero, pertanto, margini di tempo sufficienti per approfondire già in Commissione la questione del sostegno all'emittenza locale.

Il relatore **COCIANCICH** (PD), concordando con il senatore Calderoli, si dichiara disponibile a individuare fin d'ora - in accordo con il Governo - gli emendamenti da rivalutare positivamente, sui quali è possibile formare un orientamento condiviso, nonché a presentare una ulteriore proposta a sua firma, volta a recepire il contenuto sostanziale degli altri emendamenti presentati sullo stesso tema.

La **PRESIDENTE**, quindi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,15.

Il relatore **COCIANCICH** (PD) presenta l'emendamento 2.500, pubblicato in allegato.

Inoltre, riformulando il parere precedentemente espresso, si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti identici 2.69 e 2.70, nonché sull'emendamento 2.123, a condizione che siano sopprese le parole: "e nazionali".

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 2.123 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore **GASPARRI** (FI-PdL XVII) ribadisce che la questione dell'emittenza locale dovrebbe essere approfondita anche alla luce della maggiore disponibilità di risorse derivanti dal recupero dell'evasione del canone RAI, attraverso l'inserimento nella bolletta elettrica.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che, allo stato attuale, sarebbe impossibile quantificare le risorse da destinare al settore dell'editoria, in quanto non è stato ancora effettuato neanche il pagamento della prima rata di luglio.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti 1.8 e 1.9, di identico contenuto.

La senatrice **BISINELLA** (Misto-Fare!), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.9 e lo ritira.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.8.

La senatrice **BISINELLA** (Misto-Fare!), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.12 e lo ritira.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento 1.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 1.13, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.16 e 1.14.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.15, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **GASPARRI** (FI-PdL XVII) ritiene condivisibile l'emendamento 1.15, con il quale si propone di stabilire quanto meno l'importo minimo - pari a 30 milioni di euro - della quota da destinare al Fondo per l'editoria, derivante dalle maggiori entrate per il pagamento del canone RAI. Del resto, a fronte di previsioni, sebbene non ufficiali, di un gettito pari almeno a 50 milioni di euro, sarebbe preoccupante se il Governo rifiutasse di assumere un impegno per una cifra minima inferiore.

Il sottosegretario GIACOMELLI ribadisce che, in assenza di dati contabili certi, prima dell'effettivo pagamento del canone RAI, non è possibile prestabilire la quota da destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, neanche per l'importo minimo, sebbene sia prevedibile che le risorse reperite saranno considerevoli.

Sottolinea, inoltre, che la proposta di destinare una quota del canone RAI a sostegno dell'editoria è stata avanzata proprio dal Governo.

La senatrice **LO MORO** (PD), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.15 e lo ritira.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.17 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.18, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.18 è respinto.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.19, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), l'emendamento 1.20, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.26.

La senatrice **LO MORO** (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.27 e lo ritira.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.24.

La senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.25 e 1.31 e li ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.29.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.32, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.33.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene iniquo il contributo di solidarietà previsto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali. È nota, infatti, la situazione particolarmente difficile del settore, penalizzato dalla contrazione della raccolta pubblicitaria avvenuta negli ultimi anni. A suo avviso, pertanto, sarebbe grave ridurre ulteriormente la possibilità di reperire risorse che sarebbero destinate al miglioramento della qualità dell'informazione.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.33 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è altresì respinto l'emendamento 1.34.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.35 e 1.36.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.37 e 1.38.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.39 è respinto.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.40 e lo ritira.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.67, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.67 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.41 è respinto.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.45 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.45 è respinto.

La senatrice **LO MORO** (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.46 e lo ritira.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.47 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa all'emendamento 1.48.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta in esame sia ragionevole, essendo volta a rafforzare il ruolo del Parlamento. Infatti, si prevede un termine più ampio per la trasmissione del parere delle Commissioni competenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo. Inoltre, si dispone che il Governo - qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari - debba trasmettere nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le proprie osservazioni e proposte di modifica, corredate dei necessari elementi informativi.

La senatrice **LO MORO** (*PD*) ritiene condivisibile la proposta di assegnare un ruolo più significativo alle Camere nella definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo. Auspica, quindi, che la questione sia approfondita in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), valutando positivamente la proposta di rafforzare il ruolo delle Commissioni parlamentari nella interlocuzione con il Governo, ritiene opportuno affrontare subito l'argomento.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*), considerando la disponibilità della maggioranza a riesaminare la questione in Assemblea, ritiene preferibile ritirare l'emendamento in questa sede.

L'emendamento 1.48, pertanto, è ritirato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.100.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2271](#)

Art. 2

2.500
[COCIANCICH](#), *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici», inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».

2.123 (testo 2)

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali,».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
412^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

La senatrice **D'ADDA (PD)**, per incarico del Presidente della Commissione lavoro, prende la parola ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, per comunicare il parere sul testo all'esame.

Riferisce che la Commissione ha espresso un parere favorevole con alcune osservazioni.

In primo luogo, si sottolinea l'esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all'interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), si rileva l'opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.

In merito all'articolo 4, si osserva che il mandato della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduto a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della commissione sono costituiti sia dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si ritiene opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame. Si auspica, infine, che la suddetta commissione realizzi il suo mandato anche attraverso la definizione di parametri certi per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

Il relatore **COCIANCICH (PD)** presenta gli emendamenti 1.102 e 6.0.100, pubblicati in allegato.

Riguardo all'emendamento 1.102, rileva che esso recepisce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 1.48 della senatrice De Petris, ritirato nella seduta di ieri, proprio in vista di una soluzione sulla quale potesse maturare il più ampio consenso.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** sottolinea che l'emendamento 6.0.100 consolida - a livello normativo - le modalità di svolgimento della procedura di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, esplicitando alcuni indirizzi già emersi nel dibattito politico e istituzionale, in occasione dell'esame della riforma della *governance* della RAI.

In particolare, si era già convenuto che la durata della concessione fosse decennale anziché ventennale e che lo schema di decreto sull'affidamento in concessione e i risultati della consultazione pubblica fossero poi sottoposti alla valutazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Da quel momento, inizieranno a decorrere i termini per la stipula del contratto nazionale di servizio, nel quale saranno indicati nel dettaglio gli obblighi a carico del concessionario pubblico.

Il senatore **MUCCHETTI** (*PD*) ritiene necessario un approfondimento su tale proposta di modifica, per comprendere se vi siano implicazioni, per esempio, sotto il profilo delle risorse necessarie, oppure riguardo alla possibilità - valutata con la legge n. 112 del 2004 - di immissione sul mercato di comparti dell'azienda RAI.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** ribadisce che la norma non affronta questioni di merito, quali il tema delle risorse o quello della privatizzazione della RAI, né individua gli obblighi del concessionario pubblico, che saranno fissati invece attraverso il contratto di servizio. Essa è volta unicamente a stabilire in modo certo la procedura di affidamento del servizio pubblico, limitando a dieci anni la durata della concessione.

Resta impregiudicata la possibilità del Parlamento non solo di pronunciarsi sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'affidamento in concessione e sull'annesso schema di convenzione, ma anche di formulare linee generali sul servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso gli opportuni strumenti di indirizzo.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) rileva la mancanza di organicità degli interventi sul servizio pubblico radiotelevisivo, che risultano estremamente frammentari. Infatti, l'emendamento 6.0.100 incide in modo significativo sulla legge n. 220 del 2015 che, da un lato, è ancora inapplicata con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione e del direttore generale e, dall'altro, delega al Governo solo il riordino e la semplificazione dell'assetto normativo vigente in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Tuttavia, vi è effettivamente la necessità di rinnovare la convenzione tra la RAI e lo Stato, che è già in regime di proroga, essendo la scadenza prevista per il 6 maggio scorso. A tale proposito, il Governo ha correttamente avviato la consultazione pubblica, promossa anche dalla RAI, ed è quindi ancora in corso una riflessione sullo schema di convenzione. Su questo argomento, è auspicabile che anche il Parlamento, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, avvii un ampio dibattito per formulare indirizzi al Governo.

In ogni caso, ritiene condivisibile la limitazione a dieci anni della durata della concessione, anche per tenere conto delle innovazioni tecnologiche. Tuttavia, l'emendamento 6.0.100 prevede altresì la conferma della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo in esclusiva alla RAI, senza bandi di gara. D'altro canto, questa sembrerebbe l'unica soluzione accettabile, anche in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche degli altri operatori del settore, senza dimenticare che la RAI ha una attitudine precipua a svolgere il servizio pubblico, anche per il suo assetto proprietario.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** precisa che il superamento dell'opzione del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico - ipotizzato in passato - è già previsto dalla legge n. 220 del 2015. Pertanto, l'unico elemento innovativo introdotto con l'emendamento 6.0.100 è quello sulla durata della concessione.

Con riferimento alla segnalazione del senatore Gasparri sulla necessità di garantire la piena capacità rappresentativa del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, dichiara la disponibilità del Governo a riesaminare le proposte di modifica presentate a tale riguardo.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) ritiene che la modifica proposta dal relatore abbia anche implicazioni di carattere sostanziale, ad esempio con riferimento al piano industriale e agli investimenti. Pertanto, sarà necessario un ampio dibattito per approfondire tale argomento.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno che, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si pronunci anche la Commissione lavori pubblici. Comunque, in vista della prevista riassegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz, sarebbe preferibile un coinvolgimento di tutto il servizio radiotelevisivo, pubblico e privato.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi potrà pronunciarsi su tutte le fasi della procedura di affidamento in concessione, come anche sulla convenzione e sul contratto di servizio. Tuttavia, l'emendamento 6.0.100 non affronta questioni specifiche come quella dell'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz.

La **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 di lunedì 25 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,05.

1.102

COCIANCICH, relatore

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato".

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere le parole: ", sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato".

Art. 6

6.0.100

COCIANCICH, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione, sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis*, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e quindi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-*quater*. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-*quinqüies*. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*ter*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La **PRESIDENTE** informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 1.102 e 6.0.100 del relatore, pubblicati in allegato. Comunica, altresì, che il relatore ha presentato un testo corretto dell'emendamento 6.0.100 (6.0.100 testo corretto), pubblicato in allegato. I subemendamenti riferiti al precedente testo si intendono, pertanto, riferiti anche al testo corretto.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.49 e 1.50, quest'ultimo fatto proprio, in assenza delle proponenti, dal senatore **MANCUSO (AP (NCD-UDC))**.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli emendamenti 1.51 e 1.52, di contenuto sostanzialmente identico.

La **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.102 del relatore e sul relativo subemendamento 1.102/1. Pertanto, ne dispone l'accantonamento.

Risultano altresì accantonati gli emendamenti 1.54 e 1.55, in quanto tali proposte incidono sull'ultimo periodo del comma 4, sul quale insiste l'emendamento 1.102.

Il senatore **CALDEROLI (LN-Aut)** chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.101 del relatore, poiché ritiene necessario un approfondimento della relazione tecnica presentata dal Governo su questa proposta di modifica.

L'emendamento 1.101 è quindi accantonato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.56, 1.57 e 1.59 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 1.60, 1.61, 1.62 e 1.64, di identico contenuto.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che gli emendamenti in esame intendono evitare che le risorse del Fondo siano impiegate per fini diversi dal sostegno all'editoria. Non condivide, infatti, che - con il comma 5 dell'articolo 1 - sia assegnata al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di stabilire annualmente, con proprio decreto, la destinazione delle risorse.

Rileva, peraltro, che la medesima proposta è stata presentata da rappresentanti di diversi Gruppi, quindi sarebbe opportuno che il parere contrario fosse quanto meno motivato.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.64.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.60, 1.61, 1.62 e 1.64.

Il senatore **TORRISI** (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.66.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.66 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.66.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

La **PRESIDENTE**, su richiesta del senatore Calderoli, dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi agli articoli 2 e 3, affinché siano esaminati, per ragioni di connessione, dopo la votazione dell'emendamento 1.101.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.1 e 4.3 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.5.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, in quanto la proposta prevede criteri più stringenti e al tempo stesso oggettivi per l'accesso alla professione giornalistica. In questo modo, si potrà garantire una formazione idonea dei giornalisti, i quali potranno essere valutati sulla base di requisiti certi, secondo indicatori di *performance*.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.5 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5.7, che risulta respinto.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.1 e 6.3 sono respinti.

Il senatore **BRUNI** (*CoR*) ritira l'emendamento 6.4.

I subemendamenti 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/5, 6.0.100/6, 6.0.100/7, 6.0.100/8, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13, nonché l'emendamento 6.0.100 (testo corretto) sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.0.1 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto anche l'emendamento 7.1 (testo 2).

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.101, precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.101.

Restano invece accantonati gli emendamenti 1.102/1, 1.102, 1.54 e 1.55.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

La senatrice **LO MORO** (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.3 e lo ritira.

La **PRESIDENTE** dichiara improponibile l'emendamento 2.4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 sono respinti.

La **PRESIDENTE** dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.500 del relatore, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.9, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.10 è respinto.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.11, affinché sia esaminato, per ragioni di connessione, insieme all'emendamento 2.500.

L'emendamento 2.11 è quindi accantonato.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.12 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.13 e 2.14, di identico contenuto.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, con i quali si intende evitare l'esclusione dai contributi di un ampio numero di imprese editrici, soprattutto di piccole dimensioni e a diffusione locale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.13 e 2.14.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.15 è respinto.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.22.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22 e 2.23.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.27 sono respinti.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.28 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.29 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.37, di identico contenuto.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.30. Considerato che analoga proposta è stata presentata da quasi tutti i Gruppi, invita il relatore a riformulare il proprio parere.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole. Sarebbe preferibile non limitare a tre anni la possibilità, per le imprese editrici detenute da cooperative e fondazioni, di ricevere il contributo pubblico. Si tratta di una disposizione essenziale, a suo avviso, per restituire fiducia anche a queste imprese, in difficoltà per la prolungata situazione di crisi.

Il senatore **MAZZONI** (*AL-A*) ritiene indispensabile prevedere almeno un arco temporale più ampio, al fine di garantire maggiori certezze alle imprese editrici - soprattutto in questa fase di grave crisi economica - per la predisposizione dei rispettivi bilanci preventivi e lo stanziamento di fondi per la necessaria ristrutturazione aziendale.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) osserva che la norma prevede un regime transitorio per il passaggio di queste imprese editrici a una fase di maggiore autonomia, seppure in tempi congrui. Pertanto,

appare indispensabile fissare un termine certo per la fine del sostegno pubblico, evitando che questa situazione temporanea si prolunghi eccessivamente.

Tuttavia, si dichiara disponibile a prendere in esame, per l'esame in Assemblea, la proposta di un termine più ampio.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.37.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.40, 2.41 e 2.42.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.43 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.44 e 2.45.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.46.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.46 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.48, che risulta respinto.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.49.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.51 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.52 e 2.53 sono respinti.

La senatrice **LO MORO** (*PD*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 2.55 e 2.62 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60 e 2.61 sono respinti.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.63 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.65 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La **PRESIDENTE** comunica che nel corso dell'audizione informale sull'atto del Governo n. 308 (Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale), che si è svolta nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, lunedì 25 luglio, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1.102/1

GASPARRI, BERNINI

All'emendamento 1.102, al capoverso "Conseguentemente", sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

1.102

COCIANCICH, relatore

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato".

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere le parole: ", sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato".

Art. 6

6.0.100/1

DE PETRIS

All'emendamento 6.0.100, sostituire le parole da: «Art. 6-bis.» fino alla fine con le seguenti:

«Art. 6-bis.

(Proroga affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

"1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 31 dicembre 2026, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa".

6.0.100/2

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. Fino al 1° gennaio 2017 continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione in essere. 1-ter. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi e i dispositivi mobili atti e adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, *personal computer* e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori *usb pen* e decodificatori anche collegati a *internet* tramite un *modem/router* o a un *access point*, anche in modalità senza fili (*wireless*).

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma precedente, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è

calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

1-*quinquies*. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

1-*sexies*. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

1-*septies*. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".

6.0.100/3

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:

"1-*bis*. Entro il 16 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

1-*ter*. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

1-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-*quinquies*. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati".

6.0.100/4

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: "1-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale è affidato per concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni".

6.0.100/5

GASPARRI, BERNINI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: "durata decennale" con le seguenti: "durata quindicennale".

6.0.100/6

ORELLANA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: "alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" inserire le seguenti: "e alle competenti Commissioni parlamentari permanenti".

6.0.100/7

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, dopo il capoverso 1-ter inserire il seguente: "1-ter.1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo, è affidato all'Agcom il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo e multimediale venga effettivamente prestato nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti con contratto medesimo".

6.0.100/8

DE PETRIS

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: "novanta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni".

6.0.100/9

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

"I-quinquies.1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

I-quinquies.2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.

*I-quinquies.3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate".
Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.*

6.0.100/10

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

"I-quinquies.1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro

delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

l-quinquies.2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati".

Consequentemente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6.0.100/11

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

"l-quinquies.1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Consequentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati".

Consequentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6.0.100/12

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni e inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto";

b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti".

1-ter. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole:

"apparecchi atti", sostituire le parole: "o adattabili" fino alla fine del periodo con le seguenti: "alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva"».

Consequentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6.0.100/13

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2017, i proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6.0.100 (testo corretto)

COCIANCICH, relatore

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis*, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-*quater*. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-*quinqües*. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*ter*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016

414ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti, per l'interno Manzione e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.66, 2.67 e 2.68.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 2.69 e 2.70.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.73, 2.75, 2.76, 2.77 e 2.78.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.79, 2.80 e 2.81.

Il senatore **CALDEROLI (LN-Aut)** si riserva di trasformare l'emendamento 2.82 in un ordine del giorno, qualora il Governo fosse disponibile ad accoglierlo.

Il sottosegretario GIACOMELLI ritiene che possa essere accolto un atto di indirizzo di tenore analogo a quello dell'emendamento in esame, purché siano indicati criteri oggettivi in base ai quali apprezzare l'impegno profuso dalle imprese radiotelevisive nell'informazione locale, ai fini della concessione di regimi premiali.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), alla luce delle osservazioni del Governo, ritira l'emendamento 2.82.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.83, 2.84 e 2.86 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.87.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.90.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.88, 2.89, 2.90, 2.91 e 2.92.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.93 e 2.94 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.95 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.96.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.97 e 2.98 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.99, 2.101, 2.102 e 2.103, di identico contenuto, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.99.

Il senatore BRUNI (*CoR*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.102, e insiste per la votazione.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 2.101, mentre il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 2.103.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.99 e 2.102 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.105, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.105 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.114, 2.115 e 2.116.

La senatrice **LO MORO** (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.117.

La senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.118.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.117, 2.118, 2.119 e 2.120 sono respinti.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.122 e aggiunge la propria firma all'emendamento 2.123 (testo 2).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.123 (testo 2).

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.124 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.124 è respinto.

La senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.125 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio altresì l'emendamento 2.126, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Il senatore **BRUNI** (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.127, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.127 è respinto.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.128.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.129 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.130 e 2.133, di identico contenuto, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.133.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.130.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.130 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.131 e 2.132, di identico contenuto, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.132.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.131.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.131 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.134, che risulta respinto.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.135.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.136.

Il senatore **BRUNI** (*CoR*) ritira l'emendamento 2.137.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.138 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.139, 2.140, quest'ultimo fatto proprio in assenza dei proponenti dalla senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), e 2.141 sono respinti.

Il senatore **MORRA** (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.142, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.142 è respinto.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.143 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.143 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.144, che risulta respinto.

La senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.145 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli identici emendamenti 2.146, fatto proprio, in assenza dei proponenti dalla senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), e 2.147.

La senatrice **BISINELLA** (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.148 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.149, 2.150 e 2.151.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

LUNEDÌ 1 AGOSTO 2016

415ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) **MARINELLO** ed altri. - *Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

(453) **CRIMI** ed altri. - *Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

(454) **CRIMI** ed altri. - *Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(1236) **BUEMI** ed altri. - *Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

La senatrice **FASIOLO** (PD) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G2271/3/1.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.152.

Si passa all'emendamento 2.153.

La senatrice **BERNINI** (FI-PdL XVII) ritiene indispensabile ridefinire il numero dei componenti del Consiglio dell'ordine. Se adesso la composizione può apparire pletorica, un Consiglio ridotto a soli 36 membri, come definito in prima lettura alla Camera dei deputati, sarebbe del tutto insufficiente, a fronte delle ulteriori e nuove competenze assegnate a tale organo.

Inoltre, sarebbe inopportuno limitare l'ingresso nell'Ordine solo ai pubblicitari che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Infatti, costoro potrebbero essere iscritti presso altri istituti previdenziali, in ragione del

carattere non esclusivo della loro attività. Peraltro, l'obbligo di iscrizione all'INPGI non è previsto neanche in capo ai giornalisti professionisti.

Chiede, quindi, al Governo di chiarire il proprio orientamento in materia.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) segnala, a tale proposito, l'emendamento 2.157 a propria firma, con il quale si propone di individuare in 62 il numero dei componenti del Consiglio, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicitari. Verrebbe altresì garantita una corretta rappresentatività territoriale.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** conferma la propria disponibilità, già espressa precedentemente, a valutare proposte di modifica del numero dei componenti del Consiglio. Ritiene eccessivo, tuttavia, fissare a 70 il numero massimo dei componenti, così come previsto nell'emendamento 2.153.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) si riserva di riformulare l'emendamento 2.153, accogliendo le indicazioni del rappresentante del Governo, purché sia possibile approvarlo già durante l'esame in Commissione.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) auspica che si giunga a un orientamento condiviso in Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli. Ribadisce, quindi, l'inopportunità di rendere obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per i componenti del Consiglio. Al riguardo, rileva che alcuni giornalisti versano i propri contributi previdenziali all'INPS.

La senatrice **LO MORO** (*PD*) ritiene che l'unica soluzione condivisibile sarebbe quella di rendere obbligatoria l'iscrizione sia per i giornalisti professionisti sia per i pubblicitari.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) ribadisce la propria disponibilità ad accogliere proposte di modifica condivise, allo scopo di favorire una rapida conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 2

2.500 (testo corretto)

COCIANCICH, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici», inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo e nel titolo del disegno di legge, dopo le parole: «per il settore dell'editoria» inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016

416ª Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice **BERNINI (FI-PdL XVII)** riformula l'emendamento 2.153 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario **GIACOMELLI** esprime parere favorevole sulla lettera *a)* e contrario sulla lettera *b)* dell'emendamento. Si rimette alla Commissione, invece, per quanto concerne la lettera *c)*.

Il relatore **COCIANCICH (PD)** esprime parere favorevole limitatamente alle lettere *a)* e *c)*, mentre esprime parere contrario sulla lettera *b)*.

La senatrice **BERNINI (FI-PdL XVII)** chiede che la votazione abbia luogo per parti separate, votando prima la lettera *a)*, poi la lettera *b)* e successivamente la lettera *c)*.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolta la prima parte dell'emendamento 2.153 (testo 2), limitata alla lettera *a)*.

È quindi posta ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la seconda parte dell'emendamento, limitata alla lettera *b*), che risulta respinta.

Infine, posta ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolta l'ultima parte dell'emendamento, limitata alla lettera *c*).

Risultano quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.154 (testo 2), 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.162, 2.163 e 2.164.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.161.

Il sottosegretario GIACOMELLI si rimette alla Commissione.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) esprime parere favorevole limitatamente alla lettera *a*) e contrario sulla lettera *b*).

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*) osserva che, con la modifica proposta dall'emendamento in esame, il numero dei componenti del Consiglio si riduce sostanzialmente a 57, essendo previsti complessivamente tre rappresentanti delle minoranze linguistiche. Sarebbe stato preferibile allora fissare in 63 il numero dei componenti.

Il sottosegretario GIACOMELLI ritiene inopportuno rimettere in discussione una soluzione condivisa, a cui si è pervenuti attraverso l'interlocuzione tra i rappresentanti dei Gruppi, il relatore e il Governo, per l'ampliamento a 60 del numero dei componenti del Consiglio dell'ordine dei giornalisti.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritiene che sarebbe stato preferibile fissare in 62 il numero dei componenti del Consiglio. In ogni caso, per evitare una rappresentazione sovradimensionata delle minoranze linguistiche, in rapporto alla loro effettiva consistenza demografica sul territorio nazionale, ritiene che si potrebbe individuare una soluzione più equilibrata, stabilendo che vi sia un solo rappresentante delle minoranze linguistiche per i giornalisti e uno per i pubblicisti.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Calderoli. Invita, quindi, i proponenti a riformulare in tal senso l'emendamento.

Il senatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 2.161 in un testo 2, pubblicato in allegato. Precisa che la proposta è volta a garantire la corretta rappresentanza di giornalisti e pubblicisti appartenenti a corpi intermedi separati dal punto di vista linguistico. Non si tratta, quindi, di un riconoscimento della rappresentanza a livello territoriale.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolto l'emendamento 2.161 (testo 2).

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.165.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
417ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 agosto.

La senatrice **BERNINI** (FI-PdL XVII), per favorire la sollecita definizione dell'esame del disegno di legge in sede referente, ritira gli emendamenti 2.167, 2.170, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.9 e 3.16, nonché i subemendamenti 1.102/1 e 6.0.100/5.

Inoltre, in assenza dei proponenti, fa propri e ritira gli emendamenti 2.166, 2.169, 2.172, 2.174, 2.176, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.10, 3.1 e 3.17.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-SI-SEL) ritira gli emendamenti 2.175, 3.3, 3.8, 3.12, 3.0.2 e 3.0.4, nonché i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/8.

Il senatore **COLLINA** (PD) ritira gli emendamenti 2.168, 2.171, 2.173, 2.0.2, 2.0.7, 2.0.8, 3.4 e 3.15.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut), al fine di evitare che l'approvazione di un provvedimento molto importante per il settore dell'editoria sia rinviata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ritira gli emendamenti 3.14, 3.0.1, 3.0.3 e 3.0.5, nonché i subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/7, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13.

Auspica, tuttavia, che in Assemblea sia possibile ampliare il termine entro il quale imprese editrici detenute da cooperative e fondazioni potranno continuare a ricevere il contributo pubblico. Ricorda, infatti, che il relatore aveva dichiarato la propria disponibilità in tal senso.

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 6.0.100/6.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario PIZZETTI accoglie gli ordini del giorno G/2271/1/1, G/2271/2/1 e G/2271/3/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.2.

Il senatore **MANCUSO** (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 3.7.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) riformula l'emendamento 3.9 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 3.11 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.9 (testo corretto), 3.10 e 3.11 (testo corretto), di identico contenuto.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 3.9 (testo corretto), 3.10 e 3.11 (testo corretto).

Il senatore **CALDEROLI** (*LN-Aut*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.13 e 3.18 e li ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.19.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*) ritiene opportuno precisare a livello normativo la definizione di quotidiani *online*, ai quali dovrebbe essere esteso il regime previsto per le pubblicazioni su carta stampata. Spesso, infatti, perfino in sede legislativa o giudiziaria, si fa confusione tra i siti e i blog su cui privati cittadini esprimono le proprie opinioni e le testate giornalistiche pubblicate *online*. L'emendamento, quindi, elenca una serie di requisiti che contraddistinguono i giornali *online*, tra cui la frequenza dell'aggiornamento e la pubblicazione di materiale informativo originale.

Il relatore **COCIANCICH** (*PD*), nel ritenere condivisibili le considerazioni del senatore Crimi, si riserva di rivalutare la questione per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

A seguito di distinte votazioni, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 1.102, 2.500 (testo corretto) e 6.0.100 (testo corretto).

Il senatore **MANCUSO** (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 1.54 e 1.55, precedentemente accantonati.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.11, precedentemente accantonato.

La **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Posta ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la proposta di coordinamento Coord.1 è accolta.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*), la Commissione conferisce quindi al relatore Cociancich il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. **2271**, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 3

3.9 (testo corretto)

COLLINA

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.11 (testo corretto)

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sostituire le parole: «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo», con le seguenti: «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

Coord.

Coord.1

COCIANCICH, relatore

Al comma 4-bis, introdotto dall'emendamento 1.101, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sullo schema di regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato» e al secondo periodo sostituire le parole: «Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e» con le seguenti: «Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento».